

LA TUTELA DEI MINORI
NELLE SITUAZIONE DI PREGIUDIZIO
la rilevazione
l'intervento dei servizi
la segnalazione al tribunale per i minorenni
l'intervento del tribunale per i minorenni

Presentazione

Il presente testo è stato elaborato dal gruppo di studio per la Tutela e la Protezione del minore promosso dal Pubblico Tutore presso la Regione Veneto d'intesa con il Presidente e il Procuratore del Tribunale per i Minorenni di Venezia.

Esso è destinato immediatamente agli operatori sociosanitari e giuridici (magistrati, avvocati, operatori di polizia giudiziaria) e mediamente a chiunque, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, acquisisca conoscenza di un bisogno di tutela di soggetti minori.

Il testo intende costituire un organismo di linee guida aventi lo scopo di favorire l'adozione di un comune metodologia operativa finalizzata a identificare cause ragionevoli:

- a) di attivazione dei Servizi;
- b) di segnalazione al Tribunale
- c) di intervento.

Le linee guida promuovono la tutela del minore, a partire dalla comunicazione dell'esistenza di "pregiudizio" e di "pericolo", ai Servizi pubblici a ciò deputati, nel pieno rispetto:

- della libertà educativa, culturale e religiosa delle famiglie
- della osservanza delle regole deontologiche professionali
- del diritto alla riservatezza sulle notizie sanitarie e sociali.

**Linee guida
per la rilevazione delle situazioni di pregiudizio
l'intervento dei servizi
la segnalazione al tribunale per i minorenni
e l'intervento del tribunale per i minorenni**

1 - Premesse

La legge tutela i diritti fondamentali del minorenne, e dunque in primo luogo assicura che lo sviluppo della personalità avvenga in consonanza alle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni. Proprio per questo la protezione del minore in pericolo costituisce un pubblico interesse. La società tutela tale interesse anche attraverso la predisposizione e l'intervento dei Servizi Socio Sanitari territoriali.

2 - Fase della rilevazione

Di fronte ad una situazione di possibile pregiudizio i Servizi Socio Sanitari si attiveranno per pervenire ad una "diagnosi", alla formulazione di una "prognosi", e per approntare gli interventi di competenza.

La competenza è di regola dei Servizi fino al livello della prevenzione, individuazione e del trattamento del rischio.

I Servizi intervengono con gli strumenti della diagnosi e della presa in carico in senso sia sociale che sanitario.

Solo eccezionalmente la competenza diviene giudiziaria e ciò avviene quando si configura una situazione di pregiudizio dei diritti del minore, o quanto meno un pericolo di pregiudizio.

I Servizi, come tutti coloro che rilevano una situazione attuale di pregiudizio di un minore devono segnalare il caso ai Servizi di Tutela ex Art. 23, lettera c, DPR 616/77.

In caso di rilevazione di una situazione di pregiudizio con carattere di emergenza i Servizi, come chiunque, contestualmente all'allertamento del Servizio Tutela Minori, provvederanno anche all'immediata segnalazione al Tribunale per i Minorenni.

E' quindi necessario valutare l'opportunità di segnalare la situazione al Tribunale per i Minorenni in caso di persistenza o aggravamento del disagio e/o di fronte a:

- diagnosi di grave alterazione dei rapporti familiari e di prognosi negativa sulle capacità evolutive della famiglia,
- rifiuto immotivato di ogni valutazione diagnostica sul minore o sul nucleo familiare;
- rifiuto immotivato o immotivata vanificazione di interventi coerenti e realistici,
- fallimento dell'intervento sociosanitario.

3 - Fase della segnalazione al Tribunale per i Minorenni

Al Tribunale per i Minorenni accedono in via ordinaria:

- i soggetti legittimati (genitori e parenti) mediante formale ricorso
- il Procuratore della Repubblica
- i Servizi.

Qualsiasi Servizio è tenuto a segnalare una situazione di pregiudizio

Per segnalazione s'intende una comunicazione finalizzata ad informare il Tribunale della situazione di pericolo o di pregiudizio per il minore, e delle iniziative già adottate sino al momento della segnalazione stessa.

Condizioni che determinano un intervento del Tribunale per i minorenni sono:

- l' "abbandono" o l' "incuria" cioè la mancanza di protezione del minore o la mancanza di condizioni che garantiscano al minore stesso crescita, evoluzione e sviluppo,
- la "violenza" e il "maltrattamento",
- la *deprivazione materiale ed affettiva dovuta ad incapacità o impossibilità materiale di gestione dei figli da parte dei genitori.*

Causa ragionevole di segnalazione: circostanziate notizie di stili di relazione e di comportamento tra genitori e figli minori, anche nell'ambito familiare allargato, caratterizzati

da non episodiche manifestazioni capaci di ingenerare una conseguenza evidente che incida sullo sviluppo della personalità del minore sul piano fisico e psicologico.

Il Servizio o i Servizi che hanno rilevato il pregiudizio o il pericolo, dopo una prima valutazione congiunta della gravità della situazione, segnalano il caso alla Magistratura minorile (anche direttamente al Tribunale per i Minorenni quando vi sia urgente necessità o il minore si trovi in stato di abbandono).

4 – Fase Giudiziaria

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni vaglia le segnalazioni pervenute dai Servizi o da soggetti privi della legittimazione alla presentazione di un ricorso (cittadini o volontariato organizzato) e decide volta per volta se attivare o no un procedimento.

Il P.M. esamina la documentazione prodotta per valutare la rilevanza giudiziaria dei fatti segnalati, e cioè se si assume l'esistenza di un pregiudizio; l'affidabilità di una prognosi ed il presumibile vantaggio che il minore trarrebbe dall'intervento socio-sanitario eventualmente proposto dai Servizi nonostante il disaccordo dei genitori.

Il Tribunale assume informazioni dalla Polizia giudiziaria, dai Servizi Socio Sanitari e da chiunque è in grado di fornirle.

Nelle situazioni di alto rischio dispone l'allontanamento urgente del minore o dei minori o conferma gli allontanamenti già operati ex Art. 403 C.C. dalla pubblica autorità.

Condizioni minime per l'allontanamento del minore dall'ambiente familiare: posto che la normale collocazione del minore è nella famiglia di origine, e che va presupposto fino a prova contraria che la famiglia voglia il minore nel proprio seno, ove si ritenga di dover alterare tale inserimento, chiunque sia chiamato a intervenire – tranne per i casi di separazione e di divorzio – deve preventivamente stabilire:

- 1) che il minore sia il danneggiato
- 2) che l'attuale sistemazione del minore non sia modificabile in modo autonomo,
- 3) che l'allontanamento sia meno dannoso della permanenza in famiglia.

La risorsa che soddisferà le esigenze educative, affettive ed esistenziali del minore sarà valutata dal Tribunale per i Minorenni tenendo conto della eventuale proposta dei servizi e del prevalente interesse del minore dal punto di vista personale, processuale e culturale. E' opportuno che il Tribunale motivi l'eventuale dissenso rispetto alla proposta del Servizio.

Una volta iniziata la procedura giudiziaria e tenuto conto della nuova realtà il Tribunale può chiedere, ed i Servizi possono elaborare, un progetto d'intervento per tutelare il minore e promuovere lo sviluppo della sua personalità in relazione al pregiudizio accertato.

Prima di assumere decisioni sul minore è opportuno che il Tribunale senta i Servizi (e gli eventuali Volontari qualificati) coinvolti a vario titolo nel caso anche in ordine al progetto di intervento.

Se necessario, il Tribunale interviene tempestivamente con un provvedimento provvisorio, anche a titolo di esperimento, per favorire la realizzazione del progetto di tutela.

Il Tribunale dispone una C.T.U. nel corso del procedimento se gli elementi e le valutazioni fornite dai Servizi siano incompleti e/o non omogenei, ovvero quando vi è necessità di tenere distinto l'intervento terapeutico ed assistenziale dagli accertamenti giudiziari.

5 – Restituzione al Servizio

Quando il Tribunale pronuncia provvedimento definitivo ai sensi dell'Art. 33 cod. civ. (come integrato dall'Art. 26 1. minorile) di affidamento del minore al Servizio Sociale – con correlativo affievolimento della potestà genitori – il Servizio realizza con le proprie risorse professionali e strutturali l'intervento nell'ambito del regime giuridico stabilito dal decreto.

Adeguerà dunque autonomamente l'intervento socio sanitario alla normale evoluzione del caso, compreso l'eventuale trasferimento del domicilio del minore.

Il Servizio segnalerà al Pubblico Ministero Minorile i fatti nuovi che richiedono *anche la modifica del regime giuridico stabilito dal provvedimento*, e cioè

- a) quando è escluso – o attenuato – il pericolo di pregiudizio per il minore;
- b) quando il pregiudizio per il minore si è aggravato.

AUSPICI ORGANIZZATIVI

E' auspicabile l'identificazione ufficiale di un Servizio - Ufficio che a livello territoriale possa svolgere in modo rapido e articolato la triplice funzione di:

- a) consulenza
- b) valutazione preliminare delle notizie per l'eventuale attivazione dei Servizi Socio Sanitari
- c) indirizzo

E' opportuno che le Amministrazioni locali ricorrano agli strumenti previsti (Consorzio, Convenzione, Accordo o Delega), onde assicurare un adeguato investimento di risorse professionali, multidisciplinari e logistiche, per assicurare su tutto il territorio della Regione un livello minimo uniforme di presa in carico ed un comune iter procedurale.

E' opportuno che siano identificati da parte delle competenti Amministrazioni i referenti del caso ed i responsabili del procedimento, in modo da assicurare al rapporto istituzionale univocità, trasparenza ed efficacia.

In caso di attivazione di più servizi è auspicabile che a livello locale sia stabilita una procedura che favorisca un rapporto coordinato col Tribunale per i minorenni in ordine agli interventi di cui al comma c) dell'Art. 23 DPR 6161/77.

GLOSSARIO

Conclusione di un procedimento: Un procedimento si conclude esclusivamente con un "provvedimento definitivo del giudice" (*ordinanze, decreti, sentenze*). Il termine archiviazione può significare un atto meramente materiale interno del Tribunale, la collocazione in archivio, senza alcun rilievo per l'esterno.

In ogni momento è possibile la riapertura di un procedimento riguardante lo stesso minore davanti al Tribunale per i minorenni quando sussistono le condizioni previste per la presentazione di un nuovo ricorso.

Di regola, non è previsto il riavvio del procedimento su iniziativa del Tribunale.

Pericolo è una situazione sfavorevole che non coarta completamente la personalità del minore, anche perché egli ha (o può accedere a) risorse sufficienti per uno sviluppo personale adeguato ed indipendente.

Pregiudizio è una situazione complessivamente sfavorevole con tali caratteristiche di coartazione (e/o in mancanza di risorse personali compensative) da rendere prevedibile l'impossibilità per il minore di stabilire autonome con gli altri, con la società, e con la realtà.

Progetto è un programma di interventi socio sanitari finalizzati a promuovere il benessere del minore ovvero a rimuovere la situazione di pregiudizio che impedisce il normale sviluppo della sua personalità, ed a riparare i danni da lui subiti.

Il programma si fonda su valutazioni diagnostiche e contiene valutazioni prognostiche sulle possibilità di recupero di corretti rapporti educativi ed affettivi tra il minore e la sua famiglia.

Regime giuridico è il complesso di regole legali (legislative e/o giudiziarie) che disciplinano la situazione e/o le relazioni di un determinato soggetto.

Servizi si intendono i servizi sociali, i servizi socio sanitari e i servizi di accoglienza.